

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento da rimborsarsi secondo la formula della cessione del quinto dello stipendio, erogato dalla resistente – per il tramite di una società mandataria – il 27 novembre 2006, ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio datato 26 gennaio 2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la resistente nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF per chiedere l'accertamento del proprio diritto alla retrocessione degli oneri anticipatamente corrisposti per la quota non maturata all'atto dell'estinzione e quantificata, sulla base del criterio pro rata temporis, in complessivi € 2.117,19, nonché delle spese di difesa sostenute.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al rimborso pro quota del premio assicurativo e della commissione accessoria (queste ultime riferite all'intervento della società mandataria). Nel merito, eccepisce intanto il carattere up front della commissione accessoria e di quella finanziarie. Con riferimento a quest'ultima ha ritenuto pienamente soddisfacente il rimborso operato in conteggio estintivo sulla base del criterio IFRS - IAS; rileva comunque l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali stante la non necessità di un'assistenza tecnica qualificata dinanzi all'ABF.

Ciò posto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario quanto al premio assicurativo ed alla commissione accessoria, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che una siffatta eccezione “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”. Identico ragionamento si conduce, a fortiori, per la commissione accessoria.

Nel merito, questo Arbitro ha approfonditamente esaminato la documentazione prodotta dalle parti. In particolare, dall'esame del contratto di finanziamento, per quanto concerne la commissione mandante, la commissione mandataria e gli oneri assicurativi, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 50ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 702,04 a titolo di commissione mandante, dal quale espungere l'importo già riconosciuto di euro 382,51; euro 1.160,44 a titolo di commissione mandataria ed euro 637,81 a titolo di oneri assicurativi. 1.353,46. Nulla a titolo di oneri assicurativi, essendo stato già riconosciuto l'integrale ammontare dovuto, pari ad euro 518,94.

Complessivamente, pertanto, va accolta, nei limiti della domanda, l'istanza del ricorrente di accertare l'obbligo per l'intermediario di corrispondergli l'ammontare di euro 2.117,19.

Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda, secondo gli orientamenti di questo Arbitro (come, tra l'altro, deciso con l'accordo tra i Presidenti del Collegio ABF del 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.117,19.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO